



Ministero del Turismo

Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane

ADDENDUM DEFINITIVO ALL'ACCORDO

del 21 giugno 2022 relativo ai criteri generali per l'adozione di iniziative a sostegno del reddito del **personale non dirigente** in servizio presso il Ministero del Turismo, in data **21 giugno 2023**,

TRA

la delegazione di parte datoriale del **Ministero del Turismo**, rappresentata dal dr. Gianluca Laganà, ed i rappresentanti delle **Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali** che hanno sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito "le parti").

PREMESSA

VISTO l'Accordo definitivo del 21 giugno 2022;

CONSIDERATA la volontà delle parti, nei limiti delle risorse disponibili, di ampliare le tipologie degli interventi di natura assistenziale e sociale a favore del **personale non dirigente** limitatamente al periodo 1° maggio al 31 dicembre 2021;

VISTA l'ipotesi di addendum all'accordo definitivo del 21 giugno 2022, sottoscritta in data 30 dicembre 2022;

VISTO l'esito dei controlli sulla predetta ipotesi di addendum, esercitati, ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dai competenti Organi: UCB Turismo (certificazione prot. n. 23 del 20 febbraio 2023), IGOP (nota n. 93268 del 2 maggio 2023) e Funzione Pubblica (nota n. 28828 del 2 maggio 2023, prot. MITUR 8703 del 3 maggio 2023);

LE PARTI CONCORDANO

di ampliare le tipologie delle misure da finanziare per sostenere il reddito del **personale non dirigente** in servizio presso il Ministero mediante l'erogazione di provvidenze, nonché innalzare i tetti di spesa pro-capite delle tipologie già previste nell'Accordo, atteso che le risorse residue ammontano ad € **78.782,62**, di cui il 90% è destinato a finanziare gli interventi di cui al presente addendum.

Pertanto, **fermo il resto**, sono aggiunti all'Accordo i seguenti articoli:

Art. 6-bis

ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Le parti stabiliscono che, **limitatamente all'anno 2021**, in aggiunta agli interventi di cui all'art.6 dell'accordo del 21 giugno 2022 l'Amministrazione rimborserà, a domanda, al **personale non dirigente in servizio presso il Ministero del Turismo dal 1° maggio al 31 dicembre 2021**, le seguenti ulteriori tipologie di spesa:



- a) fruizione, da parte dei **familiari fiscalmente a carico** dei servizi di **educazione e istruzione anche in età prescolare** (a titolo esemplificativo non esaustivo): acquisto libri scolastici, trasporto scolastico, corsi di lingue, rette scolastiche, tasse universitarie, master universitari, corsi extra-professionali), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la fruizione di **ludoteche e di centri estivi e invernali** a favore del medesimo familiari.
Fruizione da parte del **personale** dei servizi di **formazione** (a titolo esemplificativo non esaustivo): master universitari, corsi di lingue, corsi extra-professionali.
Fruizione, da parte del **personale e dei familiari fiscalmente a carico** di **attività ricreative e culturali** (a titolo esemplificativo non esaustivo): abbonamenti a cinema, teatro, musei, mostre, palestre.
Tutte le spese devono risultare da idonea documentazione.
- b) Il Ministero del turismo concede **borse di studio per i figli** dei dipendenti che abbiano frequentato le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado e l'università, da riconoscere in base al merito, secondo quanto stabilito con successiva circolare. La graduatoria per le borse di studio sarà redatta esclusivamente con riferimento al rendimento scolastico/universitario.
- c) Fruizione dei servizi di **assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti** (familiari del lavoratore con più di 75 anni di età o non autonomi nello svolgimento degli atti di vita quotidiana e che necessitano di sorveglianza continua) /altre spese connesse all'assistenza del familiare anziano o non autosufficiente. Le spese devono risultare da idonea documentazione. La non autosufficienza deve risultare da una certificazione medica.
- d) Contributo assistenziale, connesso al **disagio economico derivante dall'emergenza pandemica** pari al costo stimato dell'energia elettrica di una postazione personal computer domestica per i **giorni effettivamente lavorati in modalità di lavoro agile**.

Il contributo di cui alla presente lettera d) è rivolto esclusivamente al personale non dirigente considerato "**fragile**" ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 6-ter

INNALZAMENTO DEI TETTI PRO-CAPITE

Le parti stabiliscono che, **limitatamente all'anno 2021**, i **tetti pro-capite di cui all'art. 7**, comma 1 lett. a), b) e c) dell'Accordo definitivo del 21 giugno 2022 sono rideterminati ciascuno in **euro 3.000,00**, in luogo degli euro 1.000,00 precedentemente stabiliti.

Art. 7-bis

ULTERIORI CRITERI DI RIPARTO

1) Ai sensi dell'art. 7, comma 2), 3° capoverso le risorse disponibili individuate, per l'anno 2021, al netto dei contributi già erogati nell'anno 2022, sono utilizzabili a beneficio del personale non dirigente secondo i seguenti criteri di riparto:



- I) Il 12% delle risorse disponibili di cui al primo comma del presente articolo, è destinato alle erogazioni connesse al finanziamento dell'elevazione dei tetti pro-capite di cui all'art.6 ter del presente addendum, limitatamente alle spese 2021;
- II) l'8% delle risorse disponibili di cui al primo comma del presente articolo, è destinato ai rimborsi delle spese sostenute di cui all'art. 6-bis-lett. a). Il rimborso è nella misura del 65% della spesa sostenuta dal dipendente, con un **tetto pro-capite annuo di € 2.000,00**.
- III) Il 15% delle risorse disponibili di cui al primo comma del presente articolo, è destinato alle erogazioni per borse di studio di cui all'art. 6-bis-lett. b). L'importo della borsa di studio è pari ad € 2.000,00.
- IV) Il 60% delle risorse disponibili di cui al primo comma del presente articolo, è destinato ai rimborsi delle spese sostenute di cui all'art. 6-bis-lett. c) nella misura del 65% della spesa sostenuta dal dipendente, con un **tetto pro-capite annuo di € 4.000,00**.
- V) Il 5% delle risorse disponibili di cui al primo comma del presente articolo, è destinato ai rimborsi delle spese sostenute di cui all'art. 6-bis-lett. d);

2) Gli Istituti di cui ai punti II) e IV) del presente articolo dovranno essere erogati secondo graduatoria in base ai livelli di **reddito familiare annuo ISEE**, che in ogni caso non dovrà superare i **40.000,00 euro**.

Ove il riparto delle risorse come sopra determinato non consentisse di ristorare la spesa nell'importo percentuale indicato al primo comma, le percentuali di cui sopra dovranno essere ridotte o incrementate fino al totale esaurimento della dotazione finanziata come disposto all'articolo 4 dell'Accordo del 21 giugno 2022. Le eventuali risorse residue a consuntivo saranno redistribuite proporzionalmente in favore dei punti da I) a IV) del comma 1).

Eventuali ulteriori eccedenze saranno oggetto di ulteriore specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive di sostegno del reddito del personale.

2) Il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni che sia beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui al presente art. 6-bis presso l'amministrazione di provenienza non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

3) Con successiva circolare saranno stabilite le modalità di presentazione delle ulteriori istanze di rimborso, di erogazione delle borse di studio e le caratteristiche formali dei documenti a supporto delle istanze.

PARTE PUBBLICA

OMISSIS

PARTE SINDACALE

FP CGIL OMISSIS

RSU OMISSIS

CISL FP OMISSIS

RSU OMISSIS

UIL PA OMISSIS

FLP (OMISSIS